



Comune di Sant'Onofrio

89843 - Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 - Tel 0963/262088 - Fax 0963/262330 - C.F. 00311700793

sito web: www.comune.santonofrio.vv.it

e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 25.11.2022

Oggetto: Affidamento incarico per il servizio di patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie civili giudiziali e stragiudiziali per il periodo di 12 mesi. Impegno di spesa - CIG Z2E3892F8F -

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto sindacale n.2 del 11.02.2022 di nomina della scrivente come Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizi Demografici e Risorse Umane;

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 26.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 107 comma 2 e 3 e 109 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 04.11.2022, avente ad oggetto "Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'affidamento dell'assistenza giuridico - legale dell'Ente", l'Amministrazione ha dato atto di indirizzo, demandando allo scrivente Responsabile dell'Area Amministrativa, l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio esplicitato in oggetto;

RICHIAMATA la delibera di cui sopra, nella quale si evidenzia che:

- questo Comune presenta una situazione di contenzioso generale che in relazione alla sua quantità e materia impone all'amministrazione di contemperare la necessità di porvi rimedio con quella di garantire un'economia di spesa;
- il personale in servizio, previsto nella dotazione organica, per numero e specializzazione professionale non può assicurare tale servizio;
- per le ragioni esposte si ritiene opportuno affidare un incarico a proposito della natura della prestazione richiesta e offerta al fine di ottenere risultati positivi in termini di consulenza e vigilanza sul contenzioso ed economie dell'Ente;

- si ravvisa l'opportunità di dotare il Comune di un avvocato di difesa al fine di assicurare all'Ente una costante cura in tutte le vicende giudiziarie per garantire una maggiore efficienza nel settore del contenzioso;
- la mancanza di un ufficio legale, nell'organico dell'Ente, costringe quest'ultimo a nominare di volta in volta liberi professionisti con sicuri e maggiori costi;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento esterno di tale incarico, stante l'assenza all'interno dell'Ente, delle professionalità richieste per la difesa e il patrocinio dell'Ente;

VISTO l'art.17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n.50 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

VALUTATO pertanto che il conferimento di detto incarico di patrocinio legale, rientri nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 dove, in riferimento alla categoria di servizi legali non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi;

VISTO altresì il punto 3.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 che prevede che la stazione appaltante debba garantire "l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare";

RITENUTO, ad ogni modo, di dover procedere all'individuazione del Professionista in comparazione rispetto ad altre offerte mediante la valutazione di preventivo sulla base di indagine di mercato e l'esame dei curricula;

ATTESO che si è ritenuto di procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, mediante invio di lettera di invito (prot. nn. 3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859) a dieci (10) Avvocati del Foro di Vibo Valentia, già fiduciari di Questo Ente, i quali hanno assunto incarichi pertinenti al servizio indicato in oggetto negli ultimi cinque anni, e che, dalla consultazione dell'Albo degli Avvocati di Vibo Valentia, sono risultati astrattamente in possesso dei requisiti minimi richiesti per l'espletamento del menzionato, individuati nell'invito;

DATO ATTO che entro la data di scadenza del 21.11.2022 ore 12:00, indicata nella Lettera di invito, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 4 preventivi in relazione ai quali veniva formata apposita graduatoria (All. A), sulla base del criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che:

- in esito alla selezione e alla graduatoria di cui sopra, è risultato miglior offerente, l'Avv. Antonio Fusca, con studio in Vibo Valentia alla Via F. Cilea n. 11 con preventivo prot. n. 3899 del 21.11.2022, per l'importo annuo di Euro 7.499,00 oltre accessori, ma che in fase di aggiudicazione da una verifica *ex post* emergeva che i conferimenti degli incarichi ricoperti

per Questo Ente dal Professionista non rientravano nel periodo temporale indicato nell'invito, ovvero nell'ultimo quinquennio;

- il predetto criterio di selezione basato sul conferimento di incarichi da parte di Codesto Ente nell'ultimo quinquennio, era stato appositamente predeterminato nella Lettera di invito, onde rispettare il principio di imparzialità e parità di trattamento nella scelta del Professionista e pertanto lo stesso appare imprescindibile per l'affidamento dell'incarico oggetto di procedura;
- in tale senso la Corte di Giustizia (*Corte giust. UE, 21 luglio 2011, C-252/10*) ha precisato che *“Per giurisprudenza costante, infatti, il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza implicano che gli offerenti debbano trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le proprie offerte che al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice.”*. Da ciò discende che l'oggetto e i criteri di selezione degli operatori da invitare nelle procedure negoziate devono essere chiaramente definiti sin dalla fase dell'avvio della procedura di aggiudicazione, non potendo l'amministrazione aggiudicatrice applicare criteri di selezione che non abbia già preventivamente portato a conoscenza degli offerenti.
- nella fattispecie, non essendo, in relazione al Professionista di cui sopra, risultato miglior offerente, sussistenti le condizioni di partecipazione alla selezione richiesta, l'offerta dallo stesso presentata deve considerarsi non ammessa;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'aggiudicazione del servizio esplicitato in oggetto;

VISTA la graduatoria ed esaminato il preventivo del secondo migliore offerente, nonché l'allegato curriculum vitae;

VALUTATO positivamente in termini comparativi ed in termini di offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, giusti i principi di economicità e proporzionalità, il preventivo acquisito al protocollo dell'ente al n. 3894 del 21.11.2022, proposto dall'Avv. Pronesti Orsola con studio legale in Via Terravecchia SUP 122 - 89900 - Vibo Valentia (VV) CF PRNRSL80E42F537Z, in considerazione del curriculum vitae allegato, ove il legale dimostra adeguata esperienza per l'esecuzione dell'incarico, alla luce del riscontro di elementi oggettivi di natura economica e sostanziale (offerta economicamente più favorevole in comparazione, possesso dei requisiti minimi e professionali di cui al curriculum acquisito, elevata esperienza pregressa in incarichi similari), l'importo annuo con il quale il legale si impegna alla prestazione dell'attività di assistenza, patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie civili giudiziali e stragiudiziali è di un corrispettivo pari ad euro 12.000,00 oltre oneri e accessori di legge;

RITENUTA la congruità ed economicità di tale corrispettivo rispetto all'incarico da espletare, commisurato all'interesse sostanziale di risparmio considerevole dell'Ente ed in rapporto ai parametri forensi attualmente in vigore;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'Avv. Pronesti Orsola con studio legale in Via Terravecchia SUP 122 - 89900 - Vibo Valentia (VV) CF PRNRSL80E42F537Z, l'incarico di patrocinio e rappresentanza legale di cui in oggetto, alle condizioni economiche di cui al preventivo proposto (All. B) e secondo le modalità di svolgimento indicate nell'apposita convenzione disciplinare, impegnando la somma complessiva di € 12.000,00 - con imputazione al Cap. 138 per le successive liquidazioni;

DATO ATTO che:

- l'incarico in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinare;

- è stato generato il codice CIG n. Z2E3892F8F ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);
- si procederà con successivo e separato atto alla liquidazione, nei modi e nei tempi stabiliti e accettati in convenzione;

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010;
- il Tuel adottato con D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i.;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. **Di conferire**, per i motivi sopra esposti, alle condizioni economiche riportate nel preventivo allegato (prot. n. 3894 del 21.11.2022), all'Avvocato Pronesti Orsola con studio legale in Via Terravecchia SUP 122 - 89900 - Vibo Valentia (VV) CF PRNRSL80E42F537Z, incarico per il servizio di patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie civili giudiziali e stragiudiziali per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinare;
3. **Di approvare** la convenzione disciplinante l'incarico suddetto, con la quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
4. **Di impegnare** la somma di euro dodicimila (€ 12.000,00) come totale annuo, oltre oneri e accessori di legge, con imputazione al capitolo 138 imp. nn. 862/22 e 17/23, dando atto che il codice Cig è Z2E3892F8 e che l'atto di liquidazione sarà preceduto da verifica regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa di appartenenza;
5. **Di provvedere** a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto;
6. **Di attestare** la non sussistenza di conflitti d'interesse, ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 ed alle disposizioni del Codice di Comportamento vigente;
7. **Di dare atto** che la spesa per la fornitura in oggetto esplicitata trova imputazione sul Bilancio pluriennale 2022/2024;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza;
9. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Onofrio per 15 giorni consecutivi;
10. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione nonché dell'art. 3 comma 4 della L.8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena con conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dessa Rosamaria Figliano

Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarita' Tecnica della Determinazione avente per oggetto: "Affidamento incarico per il servizio di patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie civili giudiziali e stragiudiziali per il periodo di 12 mesi. Impegno di spesa – CIG Z2E3892F8F –"

Sant'Onofrio, 25.11.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Rosamaria Figliano

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 25.11.2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Imp. nn.	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
862/22 – 17/23	€ 12.000,00	138	2022-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 25.11.2022

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.